



CITTA' DI TOLMEZZO

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SEDUTA DEL 19/08/2016

OGGETTO: FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI CARNIACQUE S.P.A. IN CAFC S.P.A. -
INDIRIZZO, DETERMINAZIONI E MANDATO

L'anno **duemilasedici** il giorno **diciannove** del mese di **agosto** alle ore **15:00** nella SEDE COMUNALE, in seguito a convocazione disposta con avviso e ordine del giorno recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta PUBBLICA

Sono intervenuti:

Nominativo	Carica	P	A
BROLLO FRANCESCO	Sindaco	X	
CRAIGHERO MARCO	Assessore	X	
DEL FABBRO ANDREA	Consigliere	X	
FASOLINO ALFONSO	Assessore	X	
MOROLDO BARBARA	Consigliere	X	
DE MARTINO FABIOLA	Assessore	X	
FALCO PAOLO	Consigliere	X	
MIZZARO MICHELE	Assessore	X	
TREVISAN ROBERTO	Consigliere	X	
MAZZOLINI MARIO	Assessore	X	
SCARSINI SIMONA	Assessore	X	
PILLININI PIER PAOLO	Consigliere	X	
BENEDETTI ALESSIA	Assessore	X	
BISCOSI MAURO VALENTINO	Consigliere		X
SCARSINI MANUELE	Consigliere		X
ZEARO DARIO	Consigliere		X
RIOLINO GIANALBERTO	Consigliere		X
MARCON VALTER	Consigliere		X
FACCIN ELISA	Consigliere		X
MARTINI FRANCESCO	Consigliere		X
MUSER MATTEO	Consigliere		X

Assume la presidenza il sig. Francesco Brollo nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale sig. **Paolo Craighero**

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull'oggetto sopra indicato.

Prima della votazione entrano in aula i consiglieri Muser e Marcon

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 57 del 05.08.2002, con la quale venne deliberata la partecipazione di questa amministrazione alla società Carniacque Spa per la gestione del servizio pubblico relativo al ciclo integrato delle acque;

A) Considerato quanto segue, con riferimento alla normativa in materia di Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura, depurazione), il quale costituisce uno dei più rilevanti servizi pubblici locali:

- ai sensi dell'art. 112 D.Lgs. 267/2000, i servizi pubblici locali sono rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;
- in particolare, ai sensi dei vigenti artt. 147, c. 1, 149bis, c. 1, 172, c. 2, del D. Lgs. 152/2006 (come da ultimo modificati ed integrati dal DL 133/2014 convertito in L. 164/2014):
 - il servizio idrico integrato è organizzato sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali ("ATO") - (art. 147, c. 1); ai fini del presente atto, rileva l'ATO Centrale Friuli, il cui territorio di riferimento è quello della Provincia di Udine;
 - l'Ente di Governo dell'Ambito ("EGA") nell'ATO in questione è la Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli ("CATO"); CATO, ai sensi dell'art. 4, cc. 44, 45 e 46 della L.R. 22/2010, è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che facevano capo alla preesistente Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli ("AATO"), costituita il 18.10.2006 in attuazione di quanto previsto dal Capo IV della L.R. 13/2005 e cessata in conformità a quanto disposto dall'art. 2, c. 186bis della Legge 191/2009 e delle successive proroghe disposte da ultimo con l'art. 13, c. 2, del D.L. 216/2011; ai sensi dell'art. 4, cc. 1 e 2 e dell'art. 23, cc. 1 e 2 della L.R. 5/2016, l'Autorità Unica regionale per i Servizi Idrici e i Rifiuti ("AUSIR"), cui parteciperanno obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, subentrerà dal 01.01.2017 a CATO (come detto competente per il territorio della Provincia di Udine) ed alle altre Consulte degli altri Ambiti Territoriali Ottimali (su base territoriale provinciale) ex artt. 2 e 4 della L.R. 13/2005;
 - CATO regola il Servizio Idrico Integrato nel rispetto del Piano d'Ambito dalla stessa approvato e del principio di unicità della gestione nell'ATO (art. 149bis, c. 1); delibera la forma di gestione (l'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house providing, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale);
 - l'EGA, al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno dell'ATO (art. 172, c. 2), individua il gestore del Servizio Idrico Integrato, il quale subentra agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ATO, qualora questi ultimi gestiscano il servizio (in una porzione di territorio) in base ad un affidamento conforme alla normativa pro tempore vigente, alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio di ciascuno degli ulteriori gestori di cui sopra;

B) Visti, tra gli altri, con riferimento allo statuto ed alle competenze proprie della CATO:

- l'art. 2, c. 1 dello statuto di CATO [già Autorità d'Ambito], in base al quale essa... *ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo*

della gestione del servizio medesimo;

- l'art. 7, cc. 2 e 3 dello statuto di CATO, il quale prevede che *CATO subentra ai Comuni nell'esercizio delle funzioni amministrative a far data dalla deliberazione in tal senso dell'Assemblea [CATO] e che da quella data i Comuni partecipanti a CATO non potranno più adottare atti che costituiscano esercizio delle funzioni trasferite a CATO ai sensi della legge regionale;*
- l'art.10, c.2, lettera i) dello statuto di CATO, in base al quale *rientra nelle attribuzioni dell'Assemblea CATO la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato*, dovendosi peraltro tener conto della competenza assunta con il D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e i Servizi Idrici ("AEEGSI"), cui spetta la definizione dei costi ammissibili e dei criteri per la determinazione delle tariffe a copertura di questi costi, mentre nessuna competenza tariffaria spetta al gestore del Servizio Idrico Integrato;

C) Richiamati i principali atti assunti da CATO, di seguito elencati, circa l'oggetto della presente deliberazione:

- la deliberazione assembleare di CATO 19.12.2008, n. 39 per tutti i Comuni soci di CAFC S.p.A. e 19.12.2008 n. 41 per tutti i Comuni soci di Carniacque S.p.A., con cui è stato deliberato *il passaggio di ogni residua funzione amministrativa relativa al servizio idrico integrato da ciascun Comune a CATO, nonché il trasferimento di ogni residua attività ordinaria connessa alla gestione del servizio stesso da ciascun Comune a CATO*, fermo che l'art. 42, c. 2, lettere e) e g) del D.Lgs. 267/2000 prevede in capo al Consiglio Comunale dei Comuni soci di CAFC S.p.A. e di Carniacque S.p.A. la competenza ... alla ... partecipazione dell'ente locale a società di capitali ed agli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche;
- la deliberazione dell'Assemblea CATO 28.11.2013, n. 34 ad oggetto *Relazione ai sensi dell'art. 34, c. 20 e seguenti D.L. 179/2012, convertito in Legge 221/2012;*
- la deliberazione dell'Assemblea CATO 27.03.2015, n. 5 ad oggetto *Programma di attività della Consulta per atti e tempi in attuazione degli artt. 147 e 149 bis D.Lgs. 152/2006 come modificati dal D.L. 133/2014 convertito con modificazioni in L. 164/2014;*
- la deliberazione dell'Assemblea CATO 07.10.2015, n. 19 ad oggetto *Affidamento del servizio idrico integrato a CAFC S.p.A. quale gestore unico sull'intero ambito territoriale ottimale ai sensi degli artt. 147, 149bis, e 172 D.Lgs. 152/2006 e correlate determinazioni*, la cui copia è riportata in Allegato 9 (parte integrante formale e sostanziale del presente atto), che dispone la durata della concessione di CAFC S.p.A. sino al 2045;
- la deliberazione dell'Assemblea CATO 07.10.2015, n. 20 ad oggetto *Determinazioni inerenti la società Carniacque S.p.A.*, la cui copia è riportata in Allegato 9 (parte integrante formale e sostanziale del presente atto);
- la deliberazione dell'Assemblea CATO 11.03.2016, n. 6. ad oggetto *Processo di aggregazione fra gli enti gestori CAFC S.p.A. e Carniacque S.p.A. - Verifica stato di attuazione;*
- la deliberazione dell'Assemblea CATO 28.04.2016, n. 12, ad oggetto *Processo di aggregazione fra gli enti gestori CAFC S.p.A. e Carniacque S.p.A. - Recepimento accordo vincolante afferente l'integrazione fra le due Società; assenso formale all'operazione di fusione per incorporazione di Carniacque S.p.A. in CAFC S.p.A. come delineata nell'accordo del 18.04.2016* la cui copia è riportata in Allegato 9 (parte integrante formale e sostanziale del presente atto);

D) Considerato che, in esito al percorso intrapreso da CAFC S.p.A. e Carniacque S.p.A. (percorso richiamato all'interno del § 2 dell'Allegato 1 - Linee Guida alla fusione) in attuazione delle deliberazioni della CATO sopra richiamate, è stato approvato dai Consigli di Amministrazione di CAFC S.p.A. e di Carniacque S.p.A. in data 15.04.2016 l'accordo già sopra richiamato sub C) (sottoscritto in data 18.04.2016) che accoglie tra l'altro il cronoprogramma dell'operazione da perfezionarsi obbligatoriamente entro il 31.12.2016 (come da § 5 dell'Allegato 1 - Linee Guida alla fusione) e le condizioni risolutive del perfezionamento della fusione di Carniacque S.p.A. in CAFC S.p.A., ossia gli eventi al cui verificarsi non si procederà con l'operazione in questione, per cui si rinvia all'Allegato 3;

- E) Viste, in Allegato 1, le Linee Guida alla fusione tra CAFC S.p.A. e Carniacque S.p.A., all'interno delle quali sono tra altri affrontati e / o esposti i seguenti temi:
- il quadro normativo di riferimento e le relative motivazioni a supporto della fusione;
 - il percorso in esito al quale le società hanno approvato l'accordo vincolante sopra richiamato;
 - il quadro di riferimento industriale, gli obiettivi e le motivazioni strategico – gestionali della fusione;
 - il territorio complessivamente gestito, l'integrazione, le economie di scale e le sinergie ottenibili dalla fusione;
 - le risorse infrastrutturali e le risorse umane (personale) di CAFC S.p.A. in esito alla fusione con Carniacque S.p.A.;
 - il quadro di riferimento civilistico, la descrizione e gli effetti dell'operazione di fusione per incorporazione ex art.2501 e ss C.C., con particolare ma non esclusivo riferimento alle valutazioni economiche ed al rapporto di concambio tra le azioni delle due società;
 - il cronoprogramma dell'operazione;
- F) Visto, in Allegato 2, il documento di sintesi della valutazione economica di CAFC S.p.A. e Carniacque S.p.A. e del rapporto di concambio delle azioni (numero di azioni di CAFC S.p.A. assegnate ai soci di Carniacque S.p.A.), documento redatto e sottoscritto dagli *advisor* nominati delle due società, in base al quale il rapporto di concambio risulta pari a **0,0247340**, con intervallo di oscillazione compreso tra i valori di 0,0228769 e 0,0271017, così come concordato fra le parti; dato atto dell'obbligatoria verifica di congruità del valore di cui sopra da parte dell'esperto nominato dal Tribunale come da art. 2501sexies C.C.;
- G) Visto, in Allegato 4, il Piano Industriale elaborato nella prospettiva della citata fusione tra CAFC S.p.A. e Carniacque S.p.A., piano cui si rinvia e che affronta i temi di seguito esposti in sintesi:
- le ragioni gestionali – industriali e strategico – istituzionali che rendono auspicabile la fusione in oggetto per i Comuni soci delle due società;
 - il quadro di riferimento industriale, nell'ambito del quale si evidenzia tra l'altro, la rilevanza dei servizi idrici svolti dalla società risultante dalla fusione, la significativa dimensione del territorio e della popolazione servita;
 - la concreta potenzialità, offerta dalla fusione, di caratterizzare i servizi svolti in senso di maggiore efficienza, efficacia, economicità e qualità, valorizzando le complementarità industriali e organizzative delle due società, che ben possono essere integrate per cogliere vantaggiose economie di scala;
 - l'elevata qualità delle risorse umane di cui la società risultante dalla fusione potrà disporre;
 - il consistente patrimonio impiantistico complessivamente a disposizione, e l'impegno a fronteggiare gli investimenti necessari al suo rafforzamento;
- H) Visto, in Allegato 5, il piano di rientro dei debiti di Carniacque S.p.A. nei confronti dei propri soci, di cui la società incorporante CAFC S.p.A. si farà carico; dato atto che gli EE.LL. soci di Carniacque S.p.A. con l'approvazione della presente delibera approvano esplicitamente il piano di rientro in questione, dando in particolare atto che lo stesso piano di rientro non prevede il riconoscimento di interessi attivi sul debito contratto da Carniacque S.p.A.; prendendo infine atto che tutto quanto alla presente lettera H) ed all'Allegato 5 risponde contestualmente alla necessità di recuperare i fisiologici equilibri finanziari della gestione del Servizio Idrico Integrato e degli Enti Locali senza compromettere la posizione di liquidità di CAFC S.p.A.;
- I) Visto, in Allegato 6, lo schema di Statuto di CAFC S.p.A. quale società risultante dalla fusione, il quale varierà rispetto allo statuto previgente solo con riferimento alla durata della società ed al capitale sociale;
- J) Vista, in Allegato 7, lo schema di Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 ed art. 21 della L.R. 1/2006 per la configurazione di CAFC S.p.A., società risultante dalla fusione, quale organismo "*in house providing*", il quale varierà rispetto alla convenzione previgente solo con riferimento alla durata ed all'elenco dei Comuni soci e convenzionati;
- K) Visto, in Allegato 8, il Patto Parasociale tra i soci di CAFC S.p.A. in esito alla fusione (soci di CAFC S.p.A. già tali, nonché soci già di Carniacque S.p.A. e nuovi soci di CAFC S.p.A.) ai fini della regolamentazione di alcuni aspetti dell'amministrazione e del controllo della società risultante dalla fusione stessa;

L) Tenuto conto della volontà dei soci azionisti di Carniacque S.p.A. e CAFC S.p.A., espressa nell'assemblea di Carniacque del 28.05.2015 e nel Coordinamento dei soci di CAFC S.p.A. del 15.04.2016, di addivenire alla predisposizione di un progetto di fusione tra i due gestori;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti;

Udito l'intervento del Sindaco;

Con voti 13 favorevoli, 1 contrario (Muser) e 1 astenuto (Marcon) resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

I) di prendere atto:

a) del quadro normativo in materia di Servizio Idrico Integrato di cui alla lettera A) delle premesse;

b) della competenza esclusiva di CATO in particolare in materia di affidamento del Servizio Idrico Integrato e della competenza di AEEGSI in materia tariffaria, di cui alla lettera B), nonché della competenza dei Comuni soci in materia di partecipazione a società di capitali di cui alla lettera C);

c) degli atti assunti da CATO, di cui alla lettera C) (deliberazioni assembleari 19/2015, 20/2015 e 12/2016 riportate in allegato 9), circa la fusione per incorporazione di Carniacque S.p.A. in CAFC S.p.A., con particolare ma non esaustivo riferimento a quanto segue:

- CATO: ha individuato, per l'ATO Centrale Friuli, l'affidamento "*in house providing*" quale modello di gestione per l'ambito stesso; ha individuato CAFC S.p.A. quale affidatario unico del Servizio Idrico Integrato d'Ambito; ha disposto che, al gestore unico del Servizio Idrico Integrato CAFC S.p.A., gli altri soggetti operanti nell'ATO, tra cui Carniacque S.p.A., devono obbligatoriamente integrarsi, come da normativa vigente (*art. 172, c. 2, D.Lgs. 152/2006*), entro determinati tempi;

- CATO ha disposto la durata dell'affidamento a CAFC S.p.A., quale gestore unico del Servizio Idrico Integrato d'Ambito, sino al citato 31.12.2045, il che comporta, quale obbligatorio atto dovuto in relazione agli atti della stessa CATO, l'adeguamento della durata societaria di CAFC S.p.A. sino al 31.12.2045 come da statuto di CAFC S.p.A. e da convenzione per l'esercizio del c.d. controllo analogo multi comunale, di cui agli Allegati 6 e 7;

- CATO ha deliberato le motivazioni giuridico – amministrative ed economico - finanziarie a supporto dell'obbligatoria integrazione di Carniacque S.p.A. in CAFC S.p.A. nelle deliberazioni di Assemblea n. 19 e n. 20 del 07.10.2015, che sono fatte proprie dal Comune e cui si rinvia per il dettaglio (Allegato 9);

- CATO ha recepito l'accordo del 18.04.2016 tra le due società con delibera assembleare del 28.04.2016, n. 12 (Allegato 9);

II) di approvare, come da Allegato 3 (lettera D), le condizioni risolutive del perfezionamento della fusione di Carniacque S.p.A. in CAFC S.p.A., ossia gli eventi al cui verificarsi non si procederà con l'operazione in questione;

III) di approvare le Linee Guida alla fusione in Allegato 1 (lettera E);

IV) di approvare il documento di sintesi della valutazione economica di CAFC S.p.A. e Carniacque S.p.A. e del rapporto di concambio delle azioni (numero di azioni di CAFC S.p.A. assegnate ai soci di Carniacque S.p.A.), documento redatto e sottoscritto dagli *advisor* nominati delle due società, documento in Allegato 2 (lettera F), in base al quale il rapporto di concambio risulta pari a **0,0247340**, con intervallo di oscillazione compreso tra i valori di 0,0228769 e 0,0271017, così come concordato fra

le parti; dà atto dell'obbligatoria verifica di congruità del valore di cui sopra da parte dell'esperto nominato dal Tribunale come da art. 2501sexies C.C.;

- V) di approvare il Piano Industriale in Allegato 4 (lettera G) elaborato nella prospettiva della citata fusione tra CAFC S.p.A. e Carniacque S.p.A.;
- VI) di approvare il piano di rientro dei debiti di Carniacque S.p.A. nei confronti dei propri soci, al netto dei contributi pubblici, e nello specifico approva anche l'entità del proprio credito, nonché irrevocabilmente e definitivamente approva i termini e le modalità ivi previste per il rientro dello stesso (in particolare il piano di rientro non prevede la corresponsione di interessi, ma solo la restituzione del capitale nei tempi ivi previsti), il tutto come da Allegato 5 (lettera H), piano di rientro dei debiti di cui la società incorporante CAFC S.p.A. si farà carico come da certificazioni di CATO anche successive, e che risponde contestualmente alla necessità di recuperare i fisiologici equilibri finanziari della gestione del Servizio Idrico Integrato e degli Enti Locali senza compromettere la posizione di liquidità di CAFC S.p.A.;
- VII) di approvare lo Statuto di CAFC S.p.A. e la Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 ed art. 21 della L.R. 1/2006 per la configurazione della società risultante dalla fusione quale organismo *in house providing*, di cui agli Allegati 6 e 7 (lettere I e J), tenendo conto che CATO ha disposto la durata dell'affidamento a CAFC S.p.A., quale gestore unico del Servizio Idrico Integrato d'Ambito, sino al 31.12.2045 il che comporta, quale obbligatorio atto dovuto in relazione agli atti della stessa CATO, l'adeguamento della durata societaria di CAFC S.p.A. sino al 31.12.2045 (oltre che l'adeguamento del capitale sociale a statuto e della compagine dei Comuni aderenti in convenzione);
- VIII) di approvare il Patto Parasociale in Allegato 8 (lettera K) tra i soci di CAFC S.p.A. in esito alla fusione (ossia tra i soci di CAFC S.p.A. già tali prima del perfezionamento della fusione, ed i nuovi soci di CAFC S.p.A. in quanto già soci di Carniacque S.p.A.), ai fini della regolamentazione di alcuni aspetti dell'amministrazione e del controllo della società risultante dalla fusione stessa;
- IX) di approvare pertanto la fusione per incorporazione di Carniacque S.p.A. in CAFC S.p.A., ex art.2501 e ss. C.C., tenuto conto di tutto quanto deliberato ai numeri precedenti;
- X) di dare mandato al Sindaco, o ad un suo delegato, al fine di partecipare all'Assemblea Straordinaria di Carniacque S.p.A. per il perfezionamento della fusione stessa, nel rispetto degli indirizzi approvati con la presente deliberazione, con particolare riguardo alla verifica che il rapporto di concambio sia contenuto nell'intervallo determinato nell'Allegato 2 e che, con riferimento alle condizioni risolutive riportate nell'Allegato 3, sia verificato nel dettaglio che si possa procedere al perfezionamento della fusione, con facoltà di apportare eventuali modifiche ed integrazioni non sostanziali agli atti approvati con la medesima presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Sindaco
Francesco Brollo
Atto Firmato Digitalmente

Il Segretario
Paolo Craighero
Atto Firmato Digitalmente